

20515-26



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:  
☐ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Don.ssa Elisabetta Arrabito

AE R

Composta da:

GIOVANNI LIBERATI - Presidente -  
ALESSIO SCARCELLA  
LORENZO ANTONIO BUCCA - Relatore -  
GIOVANNI GIORGIANNI  
MARIA SABINA CALABRETTA

Sent. n. sez. 957-2026  
CC - 20/05/2026  
R.G.N. 12092/2026

Depositata in Cancelleria

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO  
CALABRIA

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

Oggi, 04 GIU. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Don.ssa Elisabetta Arrabito

[Signature]

avverso l'ordinanza del 04/03/2026 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;

sentite le conclusioni del PG Raffaele Gargiulo che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza e dell'avv.to [REDACTED], difensore di [REDACTED] che ne ha chiesto il rigetto.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 4 marzo 2026 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale del Riesame, accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [REDACTED] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Locri dell'11 febbraio 2026. Quest'ultima applicava all'indagato le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, [REDACTED] in relazione ai delitti di maltrattamenti in famiglia ( art. 572 comma 1 e 5 c.p., capo 1) e di violenza sessuale continuata e aggravata (artt. 81, 609-bis, co. 1, e 609-ter, co. 5-quater c.p., capo 2). Il Tribunale del Riesame annullava il provvedimento impugnato limitatamente al capo 2), relativo alla

[Signature]

LC

violenza sessuale, confermando nel resto le misure cautelari per il reato di maltrattamenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Locri, deducendo i seguenti motivi.

2.1 Con il primo motivo si denuncia l' "erronea applicazione della legge penale".

Vengono, in particolare, contestati i risultati interpretativi cui sembra essere pervenuto il Tribunale, sia con riferimento all'elemento materiale del reato di violenza sessuale che in relazione all'elemento soggettivo.

In primo luogo, si contesta la tesi del Tribunale del Riesame secondo cui, per la configurabilità del reato, occorrerebbe un non meglio specificato "stato di necessario assoggettamento della vittima alla violenza carnale perpetrata dall'agente". Il ricorrente sostiene che tale interpretazione introduce un requisito, ossia l' "assoggettamento assoluto" della vittima, verosimilmente da intendersi quale totale annullamento della volontà, che non trova riscontro nel testo della norma e nel panorama giurisprudenziale di legittimità, avendo questa Corte ripetutamente statuito che, ai fini dell'integrazione del delitto, assume rilievo "qualsiasi forma di costringimento fisico e anche psichico idoneo a incidere sull'altrui libertà di autodeterminarsi sessualmente". Tale principio, osserva il ricorrente, in un contesto di convivenza, viene declinato con ancor maggior rigore, dovendo l'idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima essere valutata in concreto, potendo ravvisarsi anche in una intimidazione psicologica che influisca sul processo di libera determinazione della vittima. Viene, quindi, richiamata copiosa giurisprudenza in tal senso.

Una corretta applicazione di tali principi – continua l'argomentazione del ricorrente- avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere configurato il delitto, essendo le minacce dell'indagato e le pressioni finalizzate al congiungimento carnale intervenute in un contestato di "prostrazione" della persona offesa, riconosciuto dallo stesso collegio del riesame.

In secondo luogo, si contesta quanto osservato dal Tribunale in relazione all'elemento soggettivo. Il ricorrente deduce che il Tribunale del Riesame sembra richiedere un dolo intenzionale o diretto, mentre il delitto di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, "declinato anche nella forma del dolo eventuale", consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della libertà sessuale di persona non consenziente. Anche in relazione a tale profilo si indica la giurisprudenza di riferimento.

2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Quanto alla mancanza di motivazione, si rileva che il Tribunale aveva valorizzato la discrepanza fra la "deposizione fonoregistrata", da cui risultava che [REDACTED] aveva

affermato che "andava a casa dal marito", e il verbale, che non faceva menzione della circostanza, senza però spiegarne le ragioni. Ugualmente, l'ordinanza menziona in modo vago l'esistenza di elementi che non permetterebbero di ritenere sussistente il delitto, "soprattutto se si valuta il ricorso dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente", senza però specificare quali siano tali elementi. La motivazione è definita carente anche laddove si riferisce a "un ordine di profili che merita specifico approfondimento anche sotto il profilo dell'integrazione dell'elemento soggettivo", senza chiarire di quali profili si tratti, a fronte di un'ordinanza del GIP che aveva ampiamente argomentato sulla consapevolezza dell'indagato del dissenso della moglie.

Quanto alla contraddittorietà, il ricorrente rileva come il Tribunale, da un lato, valorizzi le scuse di [REDACTED] come ammissione di responsabilità per i maltrattamenti, ma, dall'altro, trascuri che le medesime scuse seguivano anche i rapporti sessuali non consensuali, nel corso dei quali [REDACTED] aveva pianto, come riportato nella stessa ordinanza del riesame. Tali scuse, secondo il P.M., dimostrerebbero la sussistenza dell'elemento soggettivo anche per il reato di violenza sessuale.

Ma, in termini ancor più generali, la contraddizione di fondo individuata dal ricorrente viene ravvisata nel ritenere la persona offesa credibile per i maltrattamenti, in virtù del dettagliato racconto di "un'ingravescenza di comportamenti ossessivi", minacce e violenza sulle cose, e non altrettanto credibile per la violenza sessuale, nonostante le condotte sopraffattrici e vessatorie costituissero lo strumento di costrizione psichica per ottenere i rapporti. Il risultato cui il Tribunale perviene, secondo il ricorrente, risulta, quindi, contraddittorio "se non manifestamente illogico", in quanto si ritiene configurato un grave quadro di maltrattamenti e, allo stesso tempo, si esclude la sussistenza di una situazione di costrizione idonea a indurre la vittima ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà, specialmente quando le condotte di violenza e minaccia, ritenute provate, erano poste in essere proprio a fronte dei rifiuti della donna.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### **1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.**

Il Tribunale del riesame, nell'annullare la misura cautelare per il delitto di violenza sessuale, ha fondato la propria decisione su un presupposto giuridico errato, ovvero la necessità di riscontrare un non meglio precisato "stato di necessario assoggettamento della vittima alla violenza carnale perpetrata dall'agente".



1.1 Tale affermazione introduce un requisito non previsto dalla norma incriminatrice e confligge con i principi ermeneutici costantemente affermati da questa Corte Suprema.

Questa Corte ha da tempo e a più riprese chiarito che, ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale, non è necessario che la volontà della vittima sia totalmente annullata o che la costrizione si manifesti con atti di violenza fisica esplicita. È sufficiente qualsiasi forma di pressione, anche psicologica, che sia idonea, in base alla situazione concreta, a influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima così da indurla a compiere atti sessuali che altrimenti rifiuterebbe, senza necessità che tali pressioni si protraggano nel corso della successiva fase esecutiva (Sez. 3, n. 33049 del 10/05/2017, M., Rv. 270643 - 01; Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, R., Rv. 255022 - 01; Sez. 3, n. 1926 del 3/12/2025, dep. 2026, C.). In particolare, l'ultima delle sentenze richiamate, relativa ad atti sessuali alla quale la moglie soggiaceva per il timore delle reazioni inconsulte del marito, ha precisato che, ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale, specialmente quando intervenga in contesti relazionali caratterizzati da una pregressa e abituale dinamica di sopraffazione, non si richiede " che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente; né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Sez. 3, n. 33049 del 10/05/2017, M., Rv. 270643 - 01, cit.; Sez. 3, n. 16609 del 24/01/2017, P., Rv. 269631 - 01)".

In tali situazioni, il dissenso al rapporto sessuale non deve necessariamente manifestarsi con una resistenza fisica o con un rifiuto verbale plateale; esso può essere anche implicito, silente o desumibile dal complessivo comportamento della vittima, quando l'agente, in ragione del clima di terrore e intimidazione che egli stesso ha creato, è perfettamente consapevole di tale implicito dissenso ( Sez. 3, n. 11770 del 18/1/2023, V.; Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, dep. 2019, R., Rv. 275947 - 01).

1.2 L'aver subito rapporti sessuali "per quieto vivere" e "per stare tranquilla" in quanto impaurita delle reazioni del marito, come dichiarato da [REDACTED] (pag. 2 e 4 dell'ordinanza), arrivando, talvolta, a manifestare il proprio esplicito dissenso o a piangere nel corso del rapporto, nel contesto delle relazioni familiari descritto dalla donna, non costituisce espressione di un valido consenso, ma è, al contrario, la prova inequivocabile della sua assenza. Tale condotta rappresenta la scelta necessitata di una vittima che, posta di fronte all'alternativa tra subire un rapporto sessuale non voluto e affrontare una reazione violenta, minacciosa o aggressiva



da parte del partner, opta per il "male minore", in una situazione in cui la sua libertà di scelta è già stata irrimediabilmente compromessa dal contesto di abuso.

1.3 Il Tribunale del riesame è, quindi, incorso in un errore di diritto nel non sussumere la condotta descritta dalla persona offesa – e ritenuta credibile per il reato di maltrattamenti – nella fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p., pretendendo un "assoggettamento assoluto" che la legge non richiede e ignorando che il clima di "schiacciamento psicologico", dallo stesso Tribunale riconosciuto, nel quale si inseriscono le richieste a sfondo sessuale dell'indagato, forniscono un quadro indiziario, specie in sede cautelare, del tutto idoneo a integrare la costrizione rilevante ai fini del reato.

1.4 Tale conclusione ha un'immediata ricaduta anche sotto il profilo soggettivo, trovando lo stato di prostrazione e le pressioni finalizzate agli atti sessuali fondamento nella condotta dell'indagato, a cui il dissenso della moglie era noto, avendo [REDACTED] dichiarato che, in talune occasioni, aveva espresso la sua contrarietà al rapporto sessuale abbandonandosi anche al pianto nel corso dell'atto sessuale.

2. Anche le censure relative ai vizi di motivazione sono fondate.

La trama argomentativa del Tribunale è affetta da lacune motivazionali, fratture logiche e manifeste illogicità su punti qualificanti che invalidano le conclusioni del processo induttivo.

2.1 Il Tribunale assegna una rilevanza decisiva, al fine del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di [REDACTED] relative alle violenze carnale, al fatto che nel verbale di denuncia non si faceva menzione al fatto che la donna "andava a casa del marito" e che vi erano "incongruenze" tra il "video della denuncia querela" e il verbale riportante le dichiarazioni, senza però indicare in cosa consistano tali cadute di logicità e, soprattutto, perché la riscontrate difformità renderebbero non configurabile la gravità indiziaria ritenuta dal GIP.

Si tratta di una motivazione meramente apparente, che non permette alcun controllo sul percorso logico che sorregge la decisione.

Lo stesso dicasi per il vago riferimento alla necessità di un "specifico approfondimento" sull'elemento soggettivo, che non si confronta con gli elementi concreti che deponevano per la piena consapevolezza, in capo all'indagato, del dissenso della moglie: la contrarietà espressa da [REDACTED] prima dei rapporti con la precisazione che l'accettazione del rapporto era determinata unicamente dalla necessità di "stare tranquilla"; il pianto della donna durante e dopo i rapporti e le successive scuse dell'uomo.

2.2 Il Tribunale opera, ancora, una valutazione frammentaria e manifestamente illogica degli elementi indiziari. Da, una parte, infatti, ritiene provato un sistematico quadro di maltrattamenti, caratterizzato da un "controllo asfissiante", minacce di morte ("ti spacco la testa", "faccio una strage familiare"), violenza sulle



cose e uno stato di "prostrazione" della vittima, e, dall'altro, esclude, senza alcuna valida argomentazione, che, in tale medesimo contesto di abuso e terrore, le pressanti richieste sessuali dell'indagato potessero integrare la costrizione psichica idonea a coartare la libertà sessuale della donna. Le due fattispecie delittuose delineate dalla denuncia non sono episodi distinti e separati ma espressione di un'unica, complessiva dinamica di prevaricazione e controllo dell'indagato sulla vittima: "Mi sta costantemente addosso tutto finalizzato o per avere rapporti sessuali o per non avere la separazione, è il suo metodo".

Scindere il nesso logico e funzionale che nella ricostruzione della vittima avvincono i due reati senza alcuna spiegazione, se non vaghi riferimenti a mancanze della verbalizzazione o all'esigenza di non meglio chiariti "specifici approfondimenti", come ha fatto il Tribunale, costituisce una carenza motivazionale grave, che compromette la tenuta logica di una trama argomentativa che, da una parte, ritiene pienamente attendibile [redacted] sottolineando i molteplici riscontri esterni che <sup>mi</sup> ~~non~~ avvalorano il racconto, e, dall'altra, la giudica non credibile in relazione a una parte centrale del racconto, senza fornire una spiegazione plausibile.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo 2), in quanto fondata su un'erronea interpretazione della norma incriminatrice e su una motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, per una nuova valutazione.

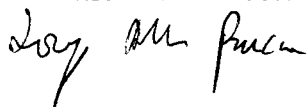
#### **P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.

Così deciso il 20/5/2026

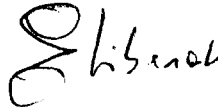
Il Consigliere estensore

Lorenzo Antonio Bucca



Il Presidente

Giovanni Liberati



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

